

Questa è la copia cache di Google di [http://www.newLaw.it/fisco_contabilita_elettronica.htm](http://www.newlaw.it/fisco_contabilita_elettronica.htm). È un'istantanea della pagina visualizzata il 30 set 2010 21:42:26 GMT. Nel frattempo la [pagina corrente](#) potrebbe essere stata modificata. [Ulteriori informazioni](#)

Sono stati evidenziati i seguenti termini usati nella ricerca:
certificazione corrispettivi commercio elettronico

[Versione solo testo](#)



Menu Monografia

- [Inizio Monografia](#)
- [Documentazione](#)
- [Articoli e dottrina](#)
- [News](#)
- [Link utili](#)

Fisco e nuove tecnologie

Articoli e dottrina

La contabilità elettronica

a cura di *Giancarlo Battistoni*

I numerosi adempimenti in materia contabile e fiscale possono essere assolti utilizzando, con notevoli vantaggi, procedure informatiche in locale e su rete internet. La fattura telematica e la contabilità elettronica ne sono alcuni esempi. Nuove disposizioni legislative, inoltre, hanno ulteriormente agevolato l'utilizzo dei moderni sistemi informatici per la corretta tenuta di registri e documenti contabili.

Le regole di fatturazione nel commercio elettronico

Al **commercio elettronico** è applicata, anche in sede di **certificazione** dei **corrispettivi**, la normativa vigente per la vendita a distanza. Il **commercio** on line, infatti, è stato genericamente equiparato a tali forme di vendita che inducono l'utente a concludere un contratto senza alcun contatto fisico tra compratore e venditore. L'assimilazione si è ritenuta necessaria per assicurare un sufficiente livello di tutela agli utenti che utilizzano la rete per la compravendita di beni.

La regola generale in materia di Iva impone che, a ciascuna operazione soggetta ad imposta, segua l'emissione di una fattura salvo i casi, tassativamente previsti, in cui l'emissione del documento è considerato non obbligatorio. Rientra tra questi ultimi casi la cessione di beni effettuata da commercianti al minuto autorizzati alla vendita per corrispondenza, ovvero alla vendita a distanza.

In molti casi in cui opera l'esenzione, all'obbligo di emissione della fattura, è sostituito l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

Nella vendita per corrispondenza, invece, l'esonero risulta totale, ovvero la vendita è esente da ogni obbligo di **certificazione** (fattura, ricevuta fiscale e scontrino), e, in forza dell'assimilazione predetta, l'esenzione risulta estesa anche all'attività di **commercio** on line indiretto.

Si è parlato esclusivamente di **commercio** on line indiretto in quanto la disposizione agevolativa risulta applicabile esclusivamente ad un'attività di cessione di beni e non a prestazioni di servizi.

E' noto che una vendita effettuata tramite attività di **commercio** on line diretto rappresenta, in ogni caso, una prestazione di servizi. A tal riguardo, si ritiene che, per quest'ultima attività, vi sia sempre l'obbligo di emissione di un documento di **certificazione** del corrispettivo. Stante l'obbligo, per tale forma di **commercio** si ritiene più agevole l'emissione della fattura rispetto ad un qualsiasi altro documento sostitutivo (ricevuta fiscale o scontrino). Da ciò si deduce che, nel **commercio** on line diretto, ci sia



l'obbligo generalizzato di emissione della fattura. L'utilizzo dello scontrino o della ricevuta fiscale telematica non è possibile a causa delle caratteristiche imposte dalle vigenti norme di legge:

■ lo scontrino fiscale è emesso da registratori di cassa soggetti a specifiche autorizzazioni;

■ la ricevuta fiscale è emessa da tipografie autorizzate con numerazione progressiva e prefisso alfabetico di serie.

Al contrario, non vi sono dubbi sulla possibilità di considerare emessa una fattura tramite invio telematico del documento. La stessa deve, però, contenere tutti gli elementi tassativamente previsti dalla normativa vigente in materia di Iva. L'orientamento ministeriale prevede, addirittura, la possibilità di far emettere la fattura al fornitore per conto del cliente e far attivare una procedura di registrazione automatica nella contabilità del ricevente.

Per quanto sia possibile utilizzare una procedura di registrazione automatica, non è consentito archiviare alcun documento contabile in formato digitale. A tal fine, è obbligatorio produrne una stampa ed archivarla nei modi e termini di legge.

La contabilità elettronica

Vari adempimenti contabili, oggi, possono essere assolti utilizzando strumenti informatici. E' previsto, infatti, che le scritture di interesse contabile e fiscale siano prodotte su supporto informatico purchè le stesse possano essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza i supporti stessi. Non è ancora prevista, però, la possibilità di archiviare tali documenti in formato digitale dovendo, in ogni caso, conservarne la copia cartacea originale secondo determinate modalità. Overo, scritture e documenti contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Inoltre, devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine previsto di dieci anni. Gli eventuali supporti elettronici o meccanografici devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati su libri e registri.

A tal riguardo, una recente proposta di direttiva della Commissione europea, ha previsto l'obbligo per i Paesi membri di uniformare, in un prossimo futuro e a livello europeo, i contenuti obbligatori dei documenti contabili ma, soprattutto, di consentire l'archiviazione elettronica di scritture e documenti contabili.

Sono state introdotte importanti novità anche per quanto attiene i termini per la stampa delle scritture contabili. La precedente normativa imponeva il doppio termine di 60 giorni per la registrazione e della chiusura dell'esercizio per la stampa su supporto cartaceo.

La modifica della normativa in materia, oggi, consente di stampare le registrazioni contabili entro la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni annuali.

Infine, per quanto attiene alla prassi, diffusa all'interno dei gruppi multinazionali, di gestire con sistemi informatici la contabilità di tutte le aziende del gruppo, anche se residenti in un Paese estero, la stessa è stata dichiarata ammissibile purchè si rispettino le condizioni imposte dal legislatore. Overo, un' impresa residente in Italia può cedere ad un soggetto con sede all'estero l'onere di tenere la contabilità aziendale purchè quest'ultima sia visionabile, in tempo reale, con utilizzo di terminali collegati su rete telefonica o via satellite all'elaboratore utilizzato per l'aggiornamento contabile.

Gli obblighi di registrazione

Qualunque sia la norma di interesse in tema di **certificazione dei corrispettivi** risulta obbligatoria, in ogni caso, l'applicazione delle norme che disciplinano le condizioni di registrazione degli stessi.

Nell'attività di **commercio elettronico** indiretto l'obbligo di registrazione sarà assolto tramite annotazione dell'incasso nel registro dei **corrispettivi**

con successiva ordinaria procedura di liquidazione e dichiarazione del fatturato contabilizzato.

Per il **commercio** on line diretto sarà obbligatorio annotare entro 15 giorni le fatture emesse nel registro iva competente.

In particolare, per una corretta emissione e registrazione delle fatture è necessario:

- numerare progressivamente ciascun documento emesso adottando, se necessario, serie numeriche distinte per ciascun settore aziendale;
- adottare un unico registro delle fatture con annotazioni, distinte per blocchi sezionali, in ordine progressivo di numerazione;
- indicare annualmente sul registro le serie numeriche adottate ed i settori aziendali corrispondenti.

CONTABILITA' ELETTRONICA	
NORMATIVA ATTUALE	NOVITA'
Obbligo di emissione della fattura nel commercio on line diretto	Esonero totale da attività di certificazione dei corrispettivi per il commercio on line diretto soltanto nel caso di intervento di un intermediario finanziario
Esonero totale dalla certificazione dei corrispettivi nel commercio on line indiretto	Esonero totale dalla certificazione dei corrispettivi nel commercio on line indiretto soltanto nel caso di intervento di un intermediario finanziario ed in presenza di idonea documentazione
Non è prevista l'archiviazione telematica di documenti e scritture contabili	E' prevista l'archiviazione telematica di documenti e scritture contabili